

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 115 del 30/01/2023

Seduta Num. 4

Questo lunedì 30 **del mese di** Gennaio
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2023/110 del 23/01/2023

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MOBILITA' E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
TURISMO, COMMERCIO

Oggetto: MODIFICA ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "ISTITUTO
SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA (ITL)"

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Stefano Rotundo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 28 luglio 2004, n. 17, ed in particolare l'art. 31, con cui si autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare, quale ente fondatore originario, alla Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica" (ITL);
- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna ed in particolare l'articolo 64, comma 4, che disciplina la proposta di modifica dello statuto di enti, aziende, società e associazioni;
- la propria deliberazione del 2 novembre 2022, n. 1846 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024" e la determinazione dirigenziale del 9 febbraio 2022, n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Premesso che:

- la Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica" (ITL) convocherà un'assemblea ordinaria dei Soci per approvare la modifica dello Statuto finalizzata a:
 - prevedere precisi meccanismi di supplenza nel caso in cui venga a mancare la figura del presidente e per il tempo necessario alla nuova nomina, in quanto, essendo egli il legale rappresentante dell'ente, la sua mancanza rischia di determinare il blocco delle attività della fondazione;
 - adeguare il meccanismo di sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione che dovessero cessare anzitempo o trovarsi impossibilitati a svolgere le loro funzioni;
 - definire le attribuzioni del presidente, al fine di permettergli di compiere, con chiarezza di poteri, gli atti di ordinaria amministrazione, per garantire una gestione snella delle attività, in modo equilibrato rispetto alle prerogative del consiglio di amministrazione;
 - realizzare un sistema flessibile, ma efficace, di deleghe che permetta una adeguata distribuzione di funzioni tra il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore generale;
 - attuare semplificazioni nel dettato statutario, eliminando alcuni incombenti che possono essere adempiuti più efficacemente in altre forme ed aspetti che si sono dimostrati privi di applicazione pratica.

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica dello Statuto della Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica" (ITL) come indicato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, in quanto:

- occorre aggiornare e razionalizzare le parti dell'atto statutario che negli anni si sono dimostrate bisognose di alcuni cambiamenti, così come riportato nel paragrafo precedente, senza modificare l'impostazione, la natura e gli scopi della Fondazione;
- occorre, inoltre, apportare modifiche che risultano essere adeguamenti dello Statuto a prassi oramai consolidate, valide e legittime, e quindi opportune.

Richiamate:

- la propria deliberazione del 10 aprile 2017, n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- la propria deliberazione del 7 marzo 2022, n. 324 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";
- la propria deliberazione del 7 marzo 2022, n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la propria deliberazione del 21 marzo 2022, n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia";
- la determinazione del 25 marzo 2022, n. 5615 con la quale sono stati conferiti, tra l'altro, gli incarichi dirigenziali di settore e di area nell'ambito della direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente.

Dato atto che:

- con nota Prot. 18/10/2022.1070141.U è stata comunicata la proposta di modifica statutaria della fondazione "Istituto sui Trasporti e la Logistica" (ITL) ed è stata garantita l'informazione preventiva all'assemblea legislativa ai sensi dell'art. 64, comma 4, dello Statuto;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Regionale alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di modificare lo Statuto della Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica" (ITL) come indicato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
3. di disporre le ulteriori pubblicazioni previste dalle vigenti disposizioni regionali ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

STATUTO SOCIALE FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. È costituita una fondazione denominata "Istituto sui trasporti e la logistica", abbreviabile in “Fondazione ITL”, fondazione di partecipazione pubblica di ricerca senza scopo di lucro, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 38.
2. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dall’articolo 14 e seguenti del Codice Civile.
3. L’assemblea dei Partecipanti può modificare la sede sociale all’interno del comune di Bologna senza necessità di modificare il presente statuto.
4. La Fondazione potrà, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, istituire sedi distaccate con delibera del consiglio di amministrazione.

Articolo 2 – Oggetto sociale

1. La fondazione non persegue fini di lucro ed è gestita secondo criteri di obiettiva economicità.
2. La fondazione ha come oggetto sociale:
 - a) lo studio dei fenomeni e delle problematiche relative ai trasporti, la logistica e la mobilità sostenibile, nonché la diffusione dei relativi risultati;
 - b) l’elaborazione di ricerche sui metodi per uno sviluppo sostenibile dei sistemi di movimentazione delle merci e della mobilità in ambito urbano ed extraurbano;
 - c) l’analisi della domanda e la definizione di politiche e di progetti per la formazione degli operatori che intervengono a tutti i livelli nel sistema dei trasporti, della logistica e della mobilità sostenibile;
 - d) l’individuazione delle modalità di calcolo dei costi interni ed esterni della movimentazione e del trasporto delle merci, della mobilità e delle procedure per la valutazione dei costi e dei benefici connessi all’uso delle diverse tecnologie di trasporto, anche allo scopo di confrontare tra loro diverse soluzioni di sistema con riferimento a progetti infrastrutturali di interesse regionale;
 - e) lo sviluppo delle tecniche e degli strumenti per la pianificazione regionale dei trasporti, in particolare la creazione di basi dati, osservatori sui trasporti, la logistica e la mobilità sostenibile, campagne di rilevazione sulle attese degli operatori e degli utenti;
 - f) la creazione e gestione di sistemi di comunicazione e di marketing territoriale per la diffusione della conoscenza delle attività in corso da parte della Regione Emilia - Romagna e degli Enti

Locali e delle opportunità di investimento nel settore dei trasporti, della logistica e della mobilità sostenibile;

- g) il supporto alla Regione Emilia-Romagna per la formulazione di linee guida e proposte per la formulazione di atti anche normativi e di indirizzo, di piani e programmi nel settore dei trasporti, della logistica e della mobilità sostenibile, sia per quanto concerne la definizione dei percorsi e delle modalità di formazione della forza lavoro ad ogni livello, sia per quanto riguarda eventuali programmi di aiuto ad imprese di trasporto, di logistica e di servizio alla logistica;
- h) il supporto agli enti di formazione per la predisposizione degli strumenti tecnici e del materiale didattico necessario per l'attività formativa e di aggiornamento professionale;
- i) il supporto alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni e ad altri soggetti pubblici per la definizione di progetti locali finalizzati allo sviluppo e alla razionalizzazione dei trasporti, della logistica urbana e di area vasta, per la messa a punto di specifiche misure di organizzazione della mobilità sostenibile, il cambiamento dei comportamenti degli utenti, per la definizione di progetti urbani integrati e di soluzioni infrastrutturali appropriate.

Articolo 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La fondazione può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dei suoi scopi, come, tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
 - b) accettare donazioni, eredità e legati;
 - c) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
 - d) partecipare ad associazioni, enti o istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima nonché concorrere alla costituzione di tali organismi ove lo ritenga opportuno;
 - e) svolgere in via strumentale e non prevalente tutte le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4 – Partecipanti

1. Sono Partecipanti fondatori la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna, la Provincia di Piacenza, la Provincia di Ravenna, l'Università degli Studi di Bologna e l'Università Cattolica del Sacro Cuore.
2. Sono Partecipanti anche quei soggetti, persone giuridiche pubbliche e private, che, successivamente alla costituzione, abbiano aderito o dovessero aderire alla fondazione, con atto di accettazione adottato ad insindacabile giudizio dell'assemblea dei Partecipanti, condividendone le finalità e contribuendo al relativo fondo di dotazione.
3. Sono inoltre Partecipanti le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca che, successivamente alla costituzione, abbiano aderito o dovessero aderire alla fondazione, con atto di accettazione adottato ad insindacabile giudizio dell'assemblea dei Partecipanti, impegnandosi a fornire con continuità contributi anche immateriali al perseguimento dei suoi scopi.

Articolo 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.
2. Il fondo di dotazione è costituito:
 - a) dai conferimenti dei Partecipanti fondatori, salvo quanto previsto ai commi successivi dai successivi, dagli incrementi costituiti dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
 - b) dai conferimenti versati all'atto dell'adesione dai soggetti che intendano aderire alla fondazione in qualità di Partecipanti;
 - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati, ivi comprese donazioni o lasciti testamentari, che siano effettuate con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - d) da contributi attribuiti al fondo di dotazione, eventualmente erogati dallo Stato, dalle Regioni, da altri enti locali o da altri enti pubblici, da enti ed organizzazioni comunitari od internazionali;
3. Il fondo di dotazione deve essere impiegato per il raggiungimento dello scopo della fondazione.
4. Il fondo di gestione è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione;
 - b) dalle elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici, da enti od organizzazioni comunitari od internazionali;

- d) dai contributi volontari dei Partecipanti destinati al fondo di gestione;
 - e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
5. Il patrimonio e tutte le risorse della fondazione saranno impiegati per il funzionamento della fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 – Contributi e conferimenti

1. L'assemblea delibera l'ammontare del conferimento al fondo di dotazione che il nuovo partecipante deve versare al momento della sua ammissione alla Fondazione. Il versamento del conferimento è condizione per l'acquisto dello status di Partecipante e per l'esercizio dei relativi diritti.
2. I Partecipanti possono corrispondere contributi volontari al fondo di gestione.

Articolo 7 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 dicembre il consiglio di amministrazione predispone il bilancio economico di previsione per l'anno successivo e, nei termini di cui all'art. 10, comma 2 del presente statuto, predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, che sottopone all'approvazione dell'assemblea dei Partecipanti.
3. In alternativa a quanto previsto al punto che precede, il bilancio economico annuale di previsione può essere sostituito dall'approvazione di piani di business di durata al massimo triennale.
4. Il bilancio consuntivo di esercizio, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, ed il bilancio economico di previsione, ovvero, in alternativa, il piano pluriennale di business, devono essere trasmessi ai Partecipanti, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'organo di controllo, almeno 10 giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea convocata per la loro approvazione.
5. Copia del bilancio consuntivo di esercizio unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, nonché trasmesso, insieme alla relazione sull'attività della fondazione, alla Regione Emilia-Romagna.
6. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Articolo 8 – Organi

1. Sono organi della fondazione:
 - a) l'assemblea dei Partecipanti;

- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo.

Articolo 9 – Assemblea

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti dei Partecipanti o loro delegati.
2. L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la fondazione, salvo diversa determinazione del consiglio di amministrazione, che può convocarla in un luogo diverso, purché sito nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
3. L'Organo Amministrativo ha tuttavia la facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
4. L'assemblea, nel rispetto delle norme vigenti, può svolgersi mediante collegamento a distanza, in videoconferenza, anche di solo alcuni Partecipanti, purché il suddetto collegamento sia tale da assicurare l'identificazione dei Partecipanti stessi, l'effettiva partecipazione di ciascun avente diritto e la sua possibilità di intervenire, nonché l'espressione del voto da parte di tutti gli aventi diritto.

Articolo 10 – Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea dei Partecipanti è convocata su iniziativa del presidente della fondazione, dall'organo amministrativo o su richiesta di almeno un decimo dei Partecipanti ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze di cui dovrà essere dato conto nella relazione degli amministratori.

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso da inviare ai Partecipanti almeno otto giorni, prima di quello fissato per la seduta, con raccomandata a.r., posta elettronica certificata, lettera consegnata brevi manu e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione. Nel caso in cui l'assemblea debba svolgersi con sistemi di videoconferenza a distanza, l'avviso di convocazione dovrà contenere il link o, comunque, le istruzioni per attivare il collegamento.

4. In caso di impossibilità a presenziare all'assemblea, ciascun Partecipante ha facoltà di delega. La delega deve essere specificatamente rilasciata in relazione a ciascuna convocazione assembleare. Ciascun Partecipante non può rappresentare più di due altri Partecipanti.

Articolo 11 – Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea:

- a) approva gli indirizzi generali dell'attività della fondazione;
- b) nomina e revoca i membri del consiglio di amministrazione diversi dal presidente e delibera in merito agli eventuali compensi ed ai rimborsi spese del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione per l'intera durata del loro mandato, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- c) nomina e revoca l'organo di controllo e delibera in merito ai relativi eventuali compensi per l'intero mandato;
- d) approva il bilancio preventivo e consuntivo, i piani pluriennali di business ed i loro eventuali aggiornamenti nonché i programmi annuali predisposti dal consiglio d'amministrazione;
- e) approva i regolamenti della fondazione;
- f) approva lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio, previa proposta del consiglio di amministrazione;
- g) delibera sull'esclusione dei Partecipanti dalla fondazione
- h) approva eventuali modifiche allo statuto della fondazione;
- i) delibera sull'accettazione di nuovi Partecipanti, determinando l'ammontare del loro conferimento al fondo di dotazione;
- j) svolge ogni ulteriore compito attribuito all'assemblea dal presente statuto.

Articolo 12 – Quorum

- 1. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Partecipanti, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- 2. L'assemblea delibera a maggioranza dei Partecipanti presenti, la delibera di esclusione dalla fondazione di un Partecipante deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Partecipanti alla fondazione.
- 3. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza in assemblea di almeno tre quarti dei Partecipanti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Partecipanti.
5. A ciascun Partecipante alla fondazione spetta un voto
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono raccolte in un verbale che deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o notaio e dagli scrutatori se nominati.
7. Il verbale può essere redatto anche non contestualmente all'assemblea, ma comunque, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
8. Le copie dei verbali, certificate conformi dal presidente e dal segretario in carica del consiglio di amministrazione, fanno piena prova ad ogni effetto di legge.
9. Nei casi di legge e, inoltre, quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 13 - Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente della fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto.
2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario ed eventualmente da due scrutatori, anche estranei alla compagine dei Partecipanti, designati dall'assemblea a maggioranza semplice.
3. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola il suo svolgimento, accerta i risultati delle votazioni recepiti nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 14 – Presidente

1. Il presidente è nominato dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge regionale 17/2004, il suo incarico ha la durata di tre anni rinnovabili.
2. Il presidente della fondazione, che è anche presidente del consiglio di amministrazione, ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte a terzi e in giudizio.
3. Il presidente esercita tutti i poteri necessari all'amministrazione ed al buon funzionamento della fondazione ed in particolare:
 - a) può assumere obbligazioni in nome e per conto della fondazione, sottoscrivere i relativi contratti, anche senza previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, limitatamente agli atti di

ordinaria amministrazione, esclusa l'assunzione di personale che dovrà essere deliberata dal consiglio di Amministrazione;

- b) promuove e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della fondazione.
 - c) assicura la gestione dell'attività della fondazione, dei programmi e dei risultati e ne risponde di fronte all'assemblea dei Partecipanti;
 - d) sovrintende allo svolgimento dei programmi annuali di attività approvati dall'assemblea dei Partecipanti e ne cura l'attuazione;
 - e) propone al consiglio di amministrazione i progetti dei programmi annuali di attività, le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali della fondazione e i progetti di bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
 - f) conferisce incarichi professionali a terzi e, previa autorizzazione del CDA, assume personale dipendente determinandone il relativo trattamento economico.
4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20 comma 3 in merito a deleghe conferite dal consiglio di Amministrazione, il Presidente, con atto scritto, può delegare parte delle sue funzioni e dei suoi poteri al direttore generale o a componenti del consiglio di amministrazione, determinando i limiti della delega e può, sempre con atto scritto, nominare procuratori speciali per singoli atti.
5. In caso di cessazione dalla carica del presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impossibilità ad esercitare le sue funzioni che non siano meramente temporanee, sino alla nomina di un nuovo presidente, le sue funzioni, con i relativi poteri, sono esercitate dal consigliere anziano, ossia da colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del consiglio di amministrazione ed, in caso di parità di anzianità di funzioni, dal più anziano di età, il quale deve immediatamente informare la Regione Emilia-Romagna perché provveda alla nomina di un nuovo presidente. Nel caso in cui il consigliere anziano, facente funzioni di presidente, non vi provveda la Regione è informata a cura dell'organo di controllo. Il presidente nominato ai sensi del presente comma resta in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione in carica al momento della sua nomina.

Articolo 15 - Consiglio di amministrazione

- 1. L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio di amministrazione, che è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, incluso il presidente.
- 2. I componenti del consiglio di amministrazione diversi dal presidente sono nominati dall'assemblea dei Partecipanti.

3. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per tre anni ed il loro incarico è rinnovabile.
4. Fermo restando, per il Presidente, quanto previsto all'art. 14 comma 5), se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di amministrazione, i restanti provvedono a sostituirli. I componenti così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei Partecipanti, la quale provvede a nominare i nuovi componenti, in sostituzione di quelli venuti a mancare.
5. In deroga a quanto stabilito al punto precedente, qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, i componenti superstiti o, in caso di loro mancanza od inerzia, l'organo di controllo, convocano con urgenza l'assemblea dei Partecipanti per la nomina di nuovi componenti in sostituzione di quelli venuti a mancare.
6. I componenti del consiglio di amministrazione nominati in base ai due commi che precedono scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 16 - Convocazione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima del giorno di riunione a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza con tre giorni di anticipo rispetto al giorno della riunione.
2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito mediante posta elettronica, o anche a mano con avviso di ricezione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora in cui si terrà la riunione nonché, nel caso di consiglio di amministrazione da tenersi mediante sistemi di videoconferenza, il link o le altre istruzioni necessarie alla partecipazione.

Articolo 17 – Sedute del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dall'organo di controllo.
2. Il consiglio d'amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti, può svolgersi mediante collegamento a distanza, in videoconferenza, anche di solo alcuni componenti, purché il suddetto collegamento sia tale da assicurare l'identificazione dei Partecipanti, l'effettiva partecipazione di ciascun avente diritto e la sua possibilità di intervenire, nonché l'espressione del voto da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Modalità diverse ed ulteriori di riunione del consiglio di amministrazione potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso consiglio, ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Articolo 18 - Quorum del consiglio di amministrazione

1. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, è preponderante il voto di chi presiede.
3. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.
4. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19 - Poteri del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
2. In particolare, provvede:
 - a) a stabilire le linee generali dell'attività della fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività delineati nel presente statuto e degli indirizzi approvati dall'assemblea;
 - b) a predisporre i programmi delle attività ed i piani pluriennali di business nonché i loro eventuali aggiornamenti;
 - c) a predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
 - d) a proporre all'assemblea l'ammissione di nuovi Partecipanti alla fondazione e l'ammontare del loro conferimento al fondo di dotazione;
 - e) a proporre all'assemblea dei Partecipanti eventuali modifiche statutarie;
 - f) a deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, all'acquisto e all'alienazione di beni immobili, alla concessione o cancellazione di garanzie reali, alla conclusione di contratti di locazione di durata ultranovennale, alle rinunzie alle liti, alla conclusione di transazioni o compromessi, all'assunzione di personale ed al compimento degli atti di straordinaria amministrazione, autorizzando il presidente alla firma dei relativi atti;
 - g) a nominare e revocare il direttore della fondazione, fissandone poteri e compensi;
 - h) a nominare e revocare i responsabili di area;
 - i) a proporre all'assemblea dei Partecipanti lo scioglimento della fondazione e relativa devoluzione del patrimonio;

- j) a svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti dal presente statuto e dalla normativa vigente.
- 3. Il consiglio può delegare, con atto scritto, parte dei suoi poteri e delle sue funzioni al direttore o ad uno o più dei propri consiglieri, determinando i limiti della delega, nonché può nominare procuratori speciali per singoli atti.
- 4. Il consiglio ha potestà di regolamentare le modalità di svolgimento delle proprie attività e del proprio funzionamento.

Articolo 20 - Direttore e responsabili di sede o di area

- 1. Il direttore è nominato dal consiglio d'amministrazione, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.
- 2. Il direttore risponde del suo operato direttamente al presidente.
- 3. Il direttore della fondazione in particolare:
 - a) coordina le sedi e le aree della fondazione;
 - b) gestisce il personale;
 - c) propone la nomina dei responsabili di sede o di area, il conferimento di incarichi a terzi e l'assunzione di personale nonché il relativo trattamento economico.
 - d) esercita le altre funzioni e gli altri poteri, anche di rappresentanza della fondazione nei confronti dei terzi, che gli siano attribuiti dal consiglio di amministrazione o dal presidente, con delega o procura scritta.
- 4. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea dei Partecipanti e del consiglio di amministrazione.
- 5. Il rapporto del direttore con la fondazione è regolato dalle norme di diritto privato.
- 6. La deliberazione del consiglio di amministrazione che nomina, sospende, destituisce od accetta le dimissioni del direttore deve essere tempestivamente comunicata ai Partecipanti.
- 7. I responsabili di sede o di area curano l'attuazione delle attività che fanno capo a ciascuna sede o area, all'interno dell'azione di coordinamento di competenza del direttore.

Articolo 21 - Organo di controllo

- 1. L'assemblea della fondazione nomina l'organo di controllo, che può essere monocratico oppure collegiale, nel qual caso è costituito da tre membri.
- 2. I professionisti che fanno parte dell'organo di controllo devono essere iscritti nel registro dei revisori istituito presso il Ministero dell'Economia.

3. L'organo di controllo resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.
4. L'organo di controllo può assistere, senza diritto di voto, alle assemblee dei Partecipanti e alle sedute del consiglio di amministrazione.
5. L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
6. In tema di requisiti e di compiti del revisore legale, si applica la normativa vigente.
7. L'incarico può essere revocato con decisione dell'assemblea.

Articolo 22 - Esclusione e recesso

1. L'assemblea dei Partecipanti decide con la maggioranza di cui all'art. 12 l'esclusione di Partecipanti dalla fondazione per i seguenti motivi:
 - a) grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto;
 - b) inadempimento o morosità reiterata dell'obbligo di effettuare i conferimenti e le contribuzioni previste dal presente statuto;
 - c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della fondazione.
2. Nel caso di enti pubblici l'esclusione ha luogo anche per estinzione del Partecipante, a qualsiasi titolo dovuta.
3. Nel caso di persone giuridiche private l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione del Partecipante, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di una procedura di liquidazione;
 - c) dichiarazione di insolvenza od apertura di una procedura concorsuale.
4. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle prestazioni assunte.
5. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto con raccomandata A/R al presidente del consiglio di amministrazione, presso la sede della fondazione, ovvero via PEC all'indirizzo della fondazione valido per le notifiche di atti giudiziari, ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi dalla scadenza dello stesso; tuttavia, in caso di modifiche statutarie, l'ente pubblico che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso.
6. Il Partecipante recedente od escluso resta obbligato al versamento dei conferimenti di cui all'art. 6, comma 1, ancora dovuti e dei contributi volontari che si sia impegnato a corrispondere.

Articolo 23 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento della fondazione per qualunque causa, il patrimonio che residua dal pagamento dei debiti verrà devoluto gratuitamente, con deliberazione dell'assemblea dei Partecipanti, a favore di altri enti che svolgono attività analoghe a quelle della fondazione o ad

enti di pubblica utilità.

Articolo 24 - Controversie

1. Per tutte le controversie relative alla fondazione comprese quelle riguardanti i rapporti con gli amministratori e Partecipanti è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 25 - Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Stefano Rotundo, Responsabile di SETTORE AMMINISTRAZIONE E SISTEMA PARTECIPATE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/110

IN FEDE

Stefano Rotundo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/110

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 115 del 30/01/2023

Seduta Num. 4

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi